

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 19311 Anno 2018**  
**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**  
**Relatore: IOFRIDA GIULIA**  
**Data pubblicazione: 19/07/2018**

sul ricorso 3999/2015 proposto da:

Dotti Luca, Ferrer Sean Hepburn, elettivamente domiciliati in Roma,  
Via Giunio Bazzone n. 3, presso lo studio dell'avvocato Bini Andrea,  
che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrenti -

contro

Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, Avoledo Patrizia, elettivamente  
domiciliate in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.103, presso lo studio

ORD  
1126  
2018

dell'avvocato Gobbi Luisa, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato Leonelli Claudio Marcello, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3348/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

### **FATTI DI CAUSA**

La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3348/2014, - pronunciata in un giudizio promosso dai figli di Audrey Hepburn, Luca Dotti e Sean Hepburn Ferrer, nei confronti della Arnoldo Mondadori Editore spa e di Patrizia Avoledo, direttore responsabile del settimanale «*Donna Moderna*», al fine di sentire accertare l'illecita utilizzazione (sedici fotografie), senza consenso dei legittimi titolari del diritto, del nome e dell'immagine dell'attrice Audrey Hepburn, per la promozione della vendita, in abbinamento con la rivista, di cinque DVD di film interpretati dalla stessa (in forza di contratti di licenza stipulati, nel 2008, con la Paramount Home Entertainment, titolare dei diritti di commercializzazione e distribuzione dei film contenuti nei DVD), con condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, - ha confermato la statuizione del giudice di primo grado, di rigetto di tutte le domande.

La Corte d'appello ha ritenuto non provata la violazione dell'art. 96 e ss. legge autore e dell'art.10 c.c., atteso che, da un lato, il ritratto dell'attrice, su autorizzazione e consenso all'uso della Paramount (avendo la stessa attribuito alla Mondadori anche il diritto di utilizzare, a fini pubblicitari, il materiale illustrativo/grafico, fornito, «*in ogni*

*annuncio, pubblicità, materiale promozionale e commerciale, solamente in connessione con i DVD ed al fine di sfruttare i diritti ceduti»), era stato utilizzato per la pubblicizzazione («migliore sfruttamento dell'opera cinematografica») della vendita dei DVD dei film interpretati dall'attrice, in abbinamento con cinque numeri, pubblicati nel 2008, della rivista (che poteva essere anche venduta da sola, ma al minor prezzo di € 1,50 per ciascuna copia, anziché a quello di € 9,90, in caso di abbinamento rivista e DVD) e solo in quei numeri del periodico, e, dall'altro lato, l'impiego del ritratto della stessa Audrey Hepburn anche in due servizi giornalistici, dedicati all'attrice nella sua veste di ambasciatrice Unicef, rientrava nell'esimente di cui all'art.97 L.A., considerata la notorietà del personaggio.*

Avverso la suddetta sentenza, Luca Dotti e Sean Hepburn Ferrer propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Arnoldo Mondadori Editore spa e di Patrizia Avoledo (che resistono con controricorso).Le parti hanno depositato memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione *«dei contratti intercorsi tra la Paramount Home Entertainment (Italy) srl e la Arnoldo Mondadori Editore spa»*, denunciando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, il ritratto dell'attrice era stato utilizzato per finalità promozionali della rivista stessa «Donna moderna», edita dalla Mondadori, non essendo, invece, contestato l'uso dell'immagine dell'attrice (previa autorizzazione della Paramount) sulle copertine dei DVD, venduti in abbinamento alla rivista, ed era quindi necessario, in base all'art.5 lett. b) del contratto di licenza ed all'art.1, seconda parte, delle condizioni generali di contratto, ottenere da parte dei legittimi titolari il consenso per l'uso del ritratto dell'attrice per la

campagna pubblicitaria della vendita dei DVD in abbinamento alla rivista; la Corte d'appello ha invece, erroneamente, richiamato l'art.2 lett.b) del contratto di licenza, inerente unicamente alla cessione in uso alla Mondadori dei soli segni distintivi propri della Paramount.

Gli stessi ricorrenti, con il secondo motivo, lamentano la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.88, 96 e 97 l.633/1941, avendo la Corte d'appello errato nel non considerare che l'utilizzo della attrice ritratta, per finalità promozionali della rivista, era illecito, in quanto effettuato senza il consenso degli eredi Hepburn, unici titolari.

2. La prima censura è inammissibile, in quanto, in difetto di una prospettata violazione di norme di interpretazione dei contratti, risulta rivolta unicamente ad introdurre in questa sede di legittimità una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già esaminati dalla Corte d'appello.

Questa Corte (Cass.420/2006; Cass.29111/2017) ha già chiarito che, in tema di interpretazione del contratto, *«il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla*

*individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo».*

In definitiva, essendo il giudizio espresso, in relazione alla individuazione della comune volontà dei contraenti, un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale, quando in sede di legittimità venga denunciata la violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (Cass.12946/2007).

3. La seconda censura è, del pari, inammissibile.

Nel presente giudizio, la Corte d'appello ha ritenuto che il diritto all'utilizzazione delle immagini dell'attrice Audrey Hepburn, all'interno dei numeri della rivista «Donna Moderna», editi dalla Mondadori nel 2008, venduti in abbinamento con DVD contenenti alcuni film interpretati dall'attrice, essendo strumentale allo sfruttamento dell'opera cinematografica (come di solito avviene per locandine, copertine o fascette dei DVD), era stato legittimamente acquisito, da parte dell'Editore Mondadori, in forza di contratto di licenza, dal produttore titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera e non necessitava pertanto del consenso degli eredi dell'attrice protagonista. E' stato dunque riconosciuto che l'unico scopo pubblicitario ricollegabile alle immagini (o meglio ai ritratti nell'accezione di cui all'art.96 L.A.) dell'attrice Audrey Hepburn era quello di promuovere la vendita del prodotto cinematografico (nella



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

specie su supporto DVD), sia pure in abbinamento ad una rivista, e che solo in quei numeri del periodico, abbinati ai DVD, si era avuto l'utilizzo delle immagini contestate. Quanto, poi, all'utilizzo dell'immagine dell'attrice Audrey Hepburn in due articoli giornalistici, dedicati alla stessa nella sua veste di ambasciatrice Unicef, i giudici di merito hanno ritenuto essere operante l'esimente di cui all'art.97 L.A. Ora, il motivo di ricorso risulta inammissibile, in quanto, riguardo all'utilizzo delle immagini dell'attrice Audrey Hepburn riconducibili al contratto di licenza tra editore e produttore, ogni diversa valutazione è preclusa, in difetto di enunciazione, nel primo mezzo, dei criteri ermeneutici violati dalla Corte d'appello, mentre, riguardo all'uso delle immagini della Hepburn, nel ruolo di ambasciatrice Unicef, scriminate ex art.97 L.A., l'autonoma *ratio decidendi* presente nella decisione impugnata non viene neppure specificamente censurata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, in Roma, l'8 giugno 2018.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa *Fabrizia BARONE*

6

Il Presidente



Corte di Cassazione - copia non ufficiale